



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Direzione Autorizzazioni e vigilanza II

Prot. n. 815

**Ai fondi pensione negoziali
Loro sedi**

Oggetto: Comunicazione ai fondi pensione negoziali in merito al comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente.

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005 le forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento delle relative somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, adottate dalla COVIP con delibera del 28 giugno 2006, chiariscono che il termine garanzia deve essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi.

E' stata rappresentata alla Commissione l'esigenza di fornire alcune ulteriori precisazioni in merito al concetto di capitale garantito, in particolare con riferimento ai fondi pensione negoziali che stanno ponendo in essere le procedure selettive volte all'individuazione dei gestori finanziari per il comparto destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente.

Al riguardo, si precisa che l'importo minimo garantito, vale a dire il capitale minimo da restituire all'aderente al verificarsi degli eventi coperti da garanzia, va inteso come la somma dei contributi versati al fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (quota una tantum, quota associativa, spese per l'esercizio di prerogative individuali), ossia di quelle somme che non sono affidate in gestione.

Non devono invece intaccare il capitale minimo garantito le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari per la gestione delle risorse (ivi incluse le eventuali commissioni di incentivo) e per la prestazione della garanzia, nonché gli oneri di negoziazione finanziaria.

Alla luce di quanto precede si rileva l'esigenza che nell'ambito della convenzione di gestione con garanzia il capitale minimo garantito sia individuato in modo chiaro e univoco, coerentemente con quanto sopra delineato; negli stessi termini di chiarezza, l'informativa destinata agli aderenti dovrà riportare il contenuto della garanzia prestata.

Roma, 8 febbraio 2007

*Il Presidente
(L. Scimìa)*